

- Al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
PQAI IV
- Alla Provincia Autonoma di Bolzano
obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.prov.bz.it
- Al Dott. Andreas Kraus
Andreas.Kraus@provinz.bz.it
- Al Sig. Thomas Haas
thomas.haas@provinz.bz.it
- Alla Provincia Autonoma di Trento
serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it
- e, p.c. Al Prof. Attilio Scienza
Presidente Comitato Nazionale Vini DOP e IGP
attilio.scienza.ext@politicheagricole.it
- Al Dott. Paolo Castelletti
Presidente della
Commissione tecnico-normativa
del Comitato Nazionale vini DOP e IGP
SEDE
- Alla D.ssa Palma Esposito
Referente del Comitato Nazionale vini DOP e
IGP
Per la Provincia Autonoma di Bolzano
SEDE

CALDARO

RISPOSTA AL MINISTERO SU

MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0306495 del 11/07/2022

Oggetto: Risposta a richiesta di modifica (ordinaria e dell'unione) del disciplinare di produzione della DOP dei vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer").

Richiesta documentazione integrativa.

In risposta alla Vs. richiesta di elementi e chiarimenti si espone quanto segue.

Articolo 5:

RICHIESTA DEL MINISTERO: Per quanto riguarda la limitazione della zona di imbottigliamento, si evidenzia, che è necessario integrare la documentazione con l'attestazione che gli aderenti alla modifica in argomento rappresentano "almeno il 66% della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva dell'ultimo biennio", e almeno "il 51% della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio". Tale percentuale può essere indicata dal competente Organismo di controllo o dalla Provincia Autonoma di Bolzano o dalla Provincia Autonoma di Trento.

Si veda documento in allegato della Camera di Commercio di Bolzano (Richiesta documentazione integrativa_DOC_Lago_di_Caldaro)

RICHIESTA DEL MINISTERO:

Sempre in merito alla delimitazione della zona di imbottigliamento, si consiglia di utilizzare analoghe giustificazioni a quelle della DOP Soave, la cui domanda di modifica, concernente la delimitazione della zona di imbottigliamento, è stata positivamente accolta dalla Commissione europea e pubblicata nella GUUE n. L/411 del 19.11.2021.

A titolo di esempio si trascrive la seguente formulazione:

"Conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione europea l'imbottigliamento dei vini "DOC Lago di Caldaro", deve essere effettuato all'interno del territorio delimitato di cui alla precedente lettera, ed è motivato dall'esigenza di salvaguardare la qualità dei vini, garantire l'origine ed assicurare la tempestività, l'efficacia ed economicità dei controlli.

Infatti, il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino "DOC Lago di Caldaro", che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche, che possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).

Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto. Questi aspetti, associati all'esperienza e la profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine "DOC Lago di Caldaro", consentono di effettuare l'imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente Organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione. Infatti, l'Organismo di controllo può programmare, nella zona di produzione, con la massima tempestività, le visite ispettive presso tutte le Ditte interessate al momento dell'imbottigliamento del vino "DOC Lago di Caldaro", in conformità al relativo piano dei controlli.

Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino "DOC Lago di Caldaro" siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei

controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato. Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della "DOC Lago di Caldaro" per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica che introduce l'obbligo di imbottigliamento in zona."

RICHIESTA DEL MINISTERO

Riguardo al termine "Gran Alp", si ritiene di stralciare l'utilizzo di detto termine in quanto in contrasto con la normativa dell'Unione europea (Reg. 33/2019), poiché, sia a livello nazionale che di altri paesi dell'Unione europea, sussistono delle denominazioni con il termine "Alp" che ne pregiudicano la previsione come menzione (Reg. 33/2009 – Art. 33).


RISPOSTA: SI ADERISCE ALLA RICHIESTA DEL MINISTERO

Inoltre, in merito alle UGA definite nell'articolo 7.4, per correttezza si allega la relazione tecnica e l'allegato 1 aggiornati.

Al fine di specificare nel disciplinare la limitazione varietale nel caso dell'utilizzo in etichetta delle UGA previste all'art. 7.4, si propone di inserire all'articolo 2 (base ampelografica) quanto segue:

Se la denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è seguita da una delle seguenti "unità geografiche aggiuntive", come definite nell' art. 7.4, la base ampelografica sopra definita è limitata ai vitigni Schiava grossa e/o Schiava gentile e/o Schiava grigia, sia per quanto riguarda varietà principale che anche per quanto riguarda eventuali varietà complementari.

Il presidente



Kofler Andreas